



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara



IL LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI “DIGITALI”

A cura della

Commissione Information Technology

Presidente

Dott. Aldo Arbore

Membri

Dott. Robert Braga¹

Dott. Flavio Arginati

Dott.ssa Patrizia Ruocco

Membri Aggiunti

Dott. Salvatore De Benedictis²

Maggio 2015

¹ Collaboratore esterno presso l'Osservatorio ICT & Professionisti della School of Management del Politecnico di Milano

² Dottore Commercialista in Siracusa, componente del Forum fatturazione Elettronica presso ADE, referente territoriale (Sicilia) e componente del Gruppo di Consultazione della Commissione Informatica del C.N.

INDICE

Premessa	3
Gli obblighi di dichiarazione dell'impresa/contribuyente	7
Gli obblighi di dichiarazione in caso di tenuta della contabilità da parte del commercialista	8
Una interpretazione più aperta delle norme per un adeguamento "digitale", utilizzando come chiave di lettura l'articolo 39, ultimo periodo, ultimo comma, del DPR 633/72, norma nata per i dati digitali	9

Premessa

L'avvio a regime dell'obbligo di fatturazione elettronica di tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione³ pone alcuni quesiti operativi in merito al comportamento da adottare ora che il documento trattato non è più analogico (cartaceo) ma digitale.

Senza ora entrare nel merito di quali siano i requisiti affinché un documento informatico possa ritenersi tale e la cui definizione è disciplinata dall'art. 1 lett. p) del Codice dell'Amministrazione Digitale,⁴ ci si è posti il problema dell'obbligo o meno di dover comunicare il luogo di conservazione dei documenti informatici.

L'art. 5 c.2 del (nuovo) DM 17 giugno 2014, in vigore dal 27 giugno 2014, titolato: *"Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del DLgs n. 82/2005"* recita:

"In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

L'art. 35, c.2, lett. d) del DPR 633/72 che stabilisce:

"Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:...omississ..."

d)...omississ... il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;"

E' essenziale rilevare che il DM 17 giugno 2014⁵ si occupa della conservazione delle scritture contabili (non della tenuta), mentre l'articolo 35, c.2, parla di tenuta e conservazione.

Occorre pertanto fare chiarezza tra i termini "tenuta" e "conservazione" delle scritture contabili, utilizzati spesso indifferentemente ma che hanno un significato diverso. Per semplicità conviene definire prima la **conservazione**, ossia la creazione dei *Pacchetti di Archiviazione* ad opera del Responsabile della Conservazione⁶.

Nell'ipotesi di tenuta delle scritture contabili su carta, la conservazione è la stampa c.d. *definitiva* dei libri e registri.

³ Dal 31 marzo 2015 ca 2 milioni di soggetti titolari di partite IVA sono interessati a questo adempimento

⁴ DLgs 82/2005 – art. 1 lett p): *"documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"*

⁵ titolato: *"Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005"*

⁶ le modalità di conservazione digitale a norma dei documenti, libri e registri contabili ed i compiti del responsabile della conservazione sono contenuti, rispettivamente, all'art 9 e all'art 7 del DPCM 3 dicembre 2013 entrato in vigore il 12 aprile 2014

La **tenuta** rappresenta lo status in cui si trovano le scritture contabili e i libri prima della conservazione.

La superiore distinzione si rende necessaria nell'ipotesi in cui il contribuente sia dotato di un gestionale che opera in locale (nella propria rete interna, quindi non in cloud) che annualmente procede alla conservazione a norma avvalendosi del servizio di un soggetto terzo, che può o meno avvalersi di un cloud. In questo caso, la *conservazione* avviene presso il soggetto terzo, mentre la *tenuta* avviene presso la sede dell'azienda interessata.

Un'altra ragione per cui la distinzione è importante è data dal disposto dell'art. 7, c.4-ter, del DL 357/94, secondo cui:

"A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza."

Pertanto, i libri e registri per cui è ammessa la stampa sono "tenuti", quelli per cui sono scaduti i termini di legge, devono essere conservati.

Fatta questa premessa, per analizzare la norma occorre innanzitutto distinguere tra tenuta della contabilità in maniera analogica (cartacea) e digitale.

Nell'era digitale, quando per conservare a norma libri, registri e documenti occorre apporre anche una marca temporale (e quindi storicizzare in un ben preciso istante la generazione di un file) lo spirito della norma perde di significato. Non è certo possibile - ammesso che potesse accadere con la carta - sistemare tardivamente le scritture: o ci sono o non esistono.

L'art. 5 del DM citato, infatti, sancisce che il documento sia "**reso leggibile**" presso la sede del contribuente o presso il luogo di conservazione....

Lo stesso art. 52 c.10 del DPR 633/72, rubricato "Accessi, ispezioni e verifiche", precisa che:

"Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso....."

Sembra chiaro come la norma intenda riferirsi al soggetto che detiene le scritture contabili ("altri soggetti") per conto dei propri clienti (commercialisti *in primis*, c.d. "depositari delle scritture contabili") e non al luogo in cui sono dislocati i documenti, libri e registri (prima cartacei e ora digitali).

In definitiva: obbligo del contribuente è dichiarare il luogo in cui sono conservate le scritture contabili (se è un luogo nella disponibilità del contribuente) ovvero dichiarare chi sia il soggetto depositario delle scritture contabili, che avrà eventualmente l'onere di

dichiarare gli (eventuali) altri luoghi in cui esercita l'attività o detiene documenti, anche di soggetti terzi.

Si può quindi affermare che il contribuente non sia tenuto a comunicare i luoghi – peraltro a lui ignoti – in cui il suo fornitore di servizi tiene e conserva i dati, considerando che spesso non lo sa neppure lui. Ragionando sempre per analogia con i documenti cartacei, è come se uno studio affidasse le stampe cartacee dei libri dei suoi clienti a una società di servizi che ne curasse lo stoccaggio.

Con la stessa logica, soprattutto ora che i dati sono in cloud e che gli stessi potrebbero essere dislocati, anche contemporaneamente, su più server o, trasferiti da un server ad un altro dal provider per motivi di sicurezza e di backup, seguendo le disposizioni normative, dovrebbe essere onere di chi è affidatario dei dati in cloud comunicare tutte le volte la variazione del luogo di tenuta delle scritture.

Tuttavia questo adempimento è evidentemente assurdo ed impraticabile.

Non solo, nel caso in cui i verificatori volessero comunque accedere presso questi datacenter – solitamente conformi alle più rigide regole di sicurezza previste dallo standard ISO 27001 – e riuscissero a farsi accompagnare all'interno, potrebbero solo prendere atto della dislocazione fisica di enormi server senza poter "leggere"⁷ alcunché. Inoltre, la stessa Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.45 del 19 ottobre 2005 a commento del DLgs n.52/2004 in materia di fatturazione elettronica, al paragrafo 4 chiarisce che l'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 52 del DPR 633/72, è stato introdotto alla luce della riconosciuta facoltà di emettere e conservare la fattura e gli altri documenti (libri, registri, scritture) in formato elettronico. Tale comma, infatti, stabilisce che "l'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono **comunque accessibili** tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali."

Prima di affrontare i casi specifici di tenuta delle scritture contabili direttamente dal contribuente o per il tramite di un soggetto terzo, si riporta qui di seguito il testo delle istruzioni Ministeriali del mod. AA9/11 (Persone Fisiche titolari di Partita IVA), a supporto del disposto di cui all'art.35 in premessa, che prevede:

“SEZIONE 1: SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Indicare il codice o i codici fiscali dei soggetti depositari se questi sono diversi dal soggetto indicato nel quadro C (titolare) nonché i dati relativi ai luoghi di conservazione delle scritture contabili.

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

– barrare la casella in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo depositario o di un nuovo luogo di conservazione delle scritture contabili;

⁷ Così come previsto dall'art. 5 c.2 del DM 17 giugno 2014

– barrare la casella per comunicare la cessazione di un depositario in precedenza indicato ovvero per comunicare che le scritture contabili non sono più conservate presso un luogo in precedenza indicato.

Nel caso in cui debba essere comunicata la sostituzione di un depositario, nel primo riquadro deve essere barrata la casella indicando solo il codice fiscale del depositario sostituito omettendo l’indicazione del luogo o dei luoghi in cui lo stesso conservava le scritture contabili, nel secondo riquadro deve invece essere barrata la casella indicando il codice fiscale del nuovo depositario nonché il luogo o i luoghi ove sono attualmente conservate le scritture contabili.

Nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente la variazione di uno o più luoghi di conservazione delle scritture contabili già comunicati, nel primo riquadro deve essere barrata la casella indicando il codice fiscale del depositario nonché il luogo o i luoghi di conservazione sostituiti; nel secondo riquadro invece deve essere barrata la casella indicando il codice fiscale dello stesso depositario nonché il nuovo luogo o i nuovi luoghi di conservazione delle scritture contabili.

SEZIONE 2: LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALL’ESTERO

La sezione è riservata all’indicazione dei luoghi di conservazione delle fatture elettroniche situati in uno Stato diverso da quello del soggetto emittente (art. 39).

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

- barrare la casella in sede di inizio attività ovvero per l’indicazione di un nuovo luogo di conservazione;
- barrare la casella per comunicare la cessazione di un luogo di conservazione in precedenza comunicato”.

Semberebbe quindi che la comunicazione riguardi o il “luogo di conservazione” se il contribuente conserva lui i documenti, ovvero il “soggetto depositario” se la conservazione è affidata a terzi, salvo il caso in cui non concorrano le due ipotesi.

Gli obblighi di dichiarazione dell’impresa/contribuente

Richiamato quanto descritto in premessa, in particolare nella distinzione tra “tenuta” e “conservazione” delle scritture contabili, nell’ipotesi in cui sia il soggetto titolare di partita IVA a detenere direttamente le proprie scritture contabili, ai sensi dell’art. 52 del DPR 633/72, lo stesso potrebbe predisporre una attestazione comprovante che i propri documenti e scritture (ad esempio le fatture elettroniche verso la PA) siano detenuti presso i data center di un fornitore terzo del servizio di conservazione situate in Via Città.....(che nel frattempo, a sua insaputa, potrebbero essere stati trasferiti da un luogo ad un altro, da un server ad un altro) e che in ogni caso sono “leggibili” all’indirizzo internet www.sistema-cloud-di-conservazione.it per il tramite della postazione di lavoro presente in azienda.

Quanto appena affermato si deduce leggendo quanto previsto alle lettere k) ed m) del c.1 dell’art.7 delle regole tecniche in materia di conservazione a norma dei documenti (DPCM 3 dicembre 2013) dove il responsabile della conservazione⁸:

“k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;

m) predispose il manuale di conservazione di cui all’art. 8 e ne cura l’aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.”

I verificatori devono essere edotti del contenuto del manuale della conservazione nel quale sono descritte dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo di conservazione e delle architetture e delle infrastrutture utilizzate⁹.

Queste norme, di fatto, consentono di mettere a disposizione degli organi di verifica tutte le informazioni affinché possano effettuare i controlli così come sancito al c.5 dell’art. 52 citato: *“I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.”*

Come precisato nella Circolare Agenzia Entrate n. 45/2005 questa disposizione vale, evidentemente, anche nel caso in cui i sopra citati documenti e scritture siano tenuti in forma elettronica e qualora il contribuente dichiari di non possederli o li sottragga all’ispezione o, ancora, non renda possibile l’accesso ai dati (ad esempio, nel caso in cui non abbia installato delle apparecchiature elettroniche, non riveli i codici di accesso agli archivi elettronici ovvero abbia apposto delle protezioni hardware come ad esempio un lucchetto fisico).

Infine, il paragrafo 1.5 – (Conservazione della fattura elettronica) della Circolare n.18/E del 24 giugno 2014 ad oggetto: “IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione” a

⁸ Il contribuente o soggetto terzo eventualmente nominato (ad esempio il commercialista)

⁹ si rimanda alla lettura del c.2 dell’art. 8 del DPCM 3 dicembre 2013

commento del terzo comma dell'art 39 del DPR 633/72¹⁰ che prevede la possibilità di detenere le fatture in un altro stato in cui esistano strumenti giuridici che disciplinino la reciproca assistenza, prevede **esplicitamente SOLO il caso in cui le fatture elettroniche siano detenute all'estero** prevedendo che il soggetto passivo IVA:

- a) *ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti.....;*
- b) *ai fini dell'esibizione, deve assicurare l'accesso automatizzato all'archivio, con ogni mezzo, in qualsiasi momento e dalla sede dove è effettuato il controllo ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.*

In conclusione, nel caso in cui il soggetto tenentario delle scritture contabili sia il contribuente, lo stesso dovrà effettuare la comunicazione ex art.35 DPR 633/72 solo nel caso in cui decidesse di conservare le proprie fatture elettroniche all'estero.

Gli obblighi di dichiarazione in caso di tenuta della contabilità da parte del commercialista

Nel caso in cui il depositario fosse un commercialista, il problema non dovrebbe porsi, anche se lo stesso decidesse di delocalizzare - anche digitalmente - le scritture conservate a norma. Il cliente indicherebbe il commercialista come depositario, il quale potrà anche avere più sedi (locali dello studio, altri edifici, garages, etc) fisici o logici. Il commercialista rilascerà al proprio cliente l'attestazione di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art 52 citato (e come di fatto già oggi consegna).

In tal caso si ritiene che non occorra effettuare alcuna comunicazione ai sensi dell'art.35 citato, fatta eccezione al SOLO caso in cui lo stesso commercialista si affidi ad un servizio cloud di conservazione delle fatture ed i server sia dislocati all'estero.¹¹

¹⁰ ... omissis... *"Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico".*

¹¹ con quegli Stati con i quali esistano strumenti giuridici che disciplinino la reciproca assistenza

Una interpretazione più aperta delle norme per un adeguamento “digitale”, utilizzando come chiave di lettura l’articolo 39, ultimo periodo, ultimo comma, del DPR 633/72, norma nata per i dati digitali

Come già indicato in premessa, la parte conclusiva dell’ultimo comma dell’art. 39, ultimo periodo, DPR 633/72, recita:

*“...omississ.... Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per **finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio** e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”*

Il legislatore ha di fatto **confermato** che, in caso di conservazione a norma, l’importante sia assicurare la **leggibilità** (ex art 5 DM cit.), la **disponibilità** di accesso ai dati ed alle informazioni (libri, registri e documenti). E non si ravvisa motivo alcuno per discriminare chi abbia deciso di conservare le fatture elettroniche¹² in Italia da chi invece abbia deciso di conservarle all’estero (**accesso automatizzato all’archivio**).

A supporto di quanto appena descritto viene logico pensare al caso in cui l’azienda - che detenga direttamente la propria contabilità - si affidi ad un programma gestionale utilizzato in cloud. La contabilità sarà resa leggibile presso la sede del contribuente senza porsi il problema di dove fisicamente siano stoccati i dati.

Sicuramente una lettura dell’art.5 c.2 del DM 17 giugno 2014 con uno atteggiamento “analogico” – predisposto, cioè, per una gestione dei documenti, libri e registri in maniera cartacea – porta sicuramente a pensare a dover comunicare il luogo fisico nel quale sono salvati i predetti documenti.

Proiettandoci invece al futuro digitale, quest’obbligo pare affievolirsi non fosse altro per il fatto che il contribuente potrebbe tranquillamente detenere copia dei dati conservati presso la propria sede risolvendo all’origine qualsiasi dubbio circa il luogo di conservazione delle scritture contabili. La stessa norma dà enfasi al valore disgiuntivo della congiunzione “*ovvero*” nella descrizione dei predetti luoghi di conservazione. Nel caso in cui la contabilità fosse tenuta da un commercialista *nulla quaestio* sul fatto che non occorra fare alcunché. Anche in questo caso, per dirimere qualsiasi dubbio, il

¹² e/o gli altri libri e registri contabili

consulente potrebbe eventualmente detenere copia dei documenti, libri e registri contabili digitali¹³ presso il proprio studio.

Ci sia concessa infine un’interpretazione razionale delle norme attualmente esistenti.

L’interpretazione impone la trasposizione temporale nel contesto storico-giuridico in cui le norme furono emanate ed esige, inoltre, la loro comprensione poiché molte disposizioni che oggi appaiono ingiustificate e penalizzanti, rappresentavano, all’epoca in cui vennero alla luce, il rimedio del legislatore rispetto ad un potenziale problema. Per esempio, l’esigenza di immediatezza nella consegna dei documenti o del loro reperimento rappresentava il rimedio alla possibile contraffazione degli stessi, piuttosto che alla loro generazione tardiva. Quindi, la mancata consegna delle scritture contabili avrebbe potuto rappresentare un ostacolo all’attività di controllo, quando non già di per sé il presupposto per un accertamento di omessa tenuta delle scritture contabili. Ma proiettando nel presente una simile problematica, ci rendiamo immediatamente conto che:

- le fatture elettroniche PA sono trasmesse tramite lo SDI¹⁴, che assicura la certezza della consegna, della data e dell’autenticità;
- i registri e i libri contabili conservati digitalmente sono provvisti di marca temporale, che rende opponibile ai terzi la data di formazione del supporto;
- i registri e i libri in corso possono essere immediatamente prodotti in formato anche pdf e possono essere consegnati, nella stessa forma anche ai verificatori.¹⁵

Il contesto sopra delineato comporterebbe che, nella rappresentazione *de quo*, se il contribuente non avesse a disposizione né avesse l’attestazione di detenzione *aliunde* relativamente alle FE PA e ai libri e alle scritture conservate a norma ma provvedesse, a richiesta dei verificatori, alla stampa dei dati relativi all’anno in corso o a quello precedente,¹⁶ non potrebbe in alcun modo modificare i documenti non in suo possesso che, se esistenti, sarebbero per definizione tenuti/conservati in maniera da assicurarne la immodificabilità.

In siffatto contesto di assenza di potenziale evasione e di ostacolo all’attività di controllo, nel caso di consegna successiva - ma ovviamente in tempi congrui - dei documenti informatici non rinvenuti, troverebbe applicazione l’art. 6 (intitolato: Cause di non punibilità), c.5-bis del DLgs 472/97, che così recita:

“Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

¹³ con una estrazione del c.d. *pacchetto di distribuzione*

¹⁴ Sistema di Interscambio

¹⁵ E’ prassi che i verificatori accettino per l’anno in corso una stampa provvisoria. Sarà poi cura del contribuente, una volta consegnata ai verificatori, fare assumere i caratteri della definitività, a meno che al momento della produzione il contribuente non abbia espresso riserva di apportare rettifiche a seguito del controllo amministrativo e contabile.

¹⁶ Nella ipotesi di cui non fossero ancora scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione dei dichiarativi fiscali, per quanto previsto dall’art. 7, c.4-ter, DL 357/94

Tale esimente, quindi, si estenderebbe anche a eventuali omissioni nelle comunicazioni oggetto di approfondimento nel presente documento.

In conclusione, l’ipotesi di dover comunicare il luogo dove sono conservati¹⁷ i libri e registri contabili nonché le fatture elettroniche appare inopportuno sotto vari aspetti: innanzitutto all’indirizzo dichiarato quale luogo di conservazione non sarà visivamente rinvenibile la denominazione del contribuente ma quella del soggetto che fornisce il servizio di “stoccaggio” dei file;¹⁸ inoltre, il luogo di conservazione potrebbe cambiare all’insaputa del contribuente che ne verrebbe a conoscenza solo su esplicita comunicazione da parte del proprio fornitore del servizio o addirittura, come già riportato in precedenza, i file potrebbero essere dislocati su più server del fornitore del servizio anche in luoghi diversi.

La fruizione delle informazioni sempre più spinta al web e al cloud, non risparmia nemmeno i documenti, libri e registri a rilevanza fiscale che, pertanto, devono convivere con queste nuove metodologie di lavoro; di fatto il luogo di conservazione “fisico” non esiste più e di ciò pare che il legislatore ne abbia ben tenuto conto SOLO nella stesura della prima parte del secondo comma dell’art. 5 del DM 17 giugno 2014¹⁹ che ha abrogato, sostituendolo, il (vecchio) DM 23 gennaio 2004 intitolato: *“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”*.

Nel caso l’Agenzia delle Entrate lo ritenesse opportuno, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non avrebbero problemi a creare un nuovo “tavolo tecnico” di confronto su questa come su altre tematiche legate al mondo dell’informatica in continua evoluzione, tecnica e giuridica.

¹⁷ in Italia

¹⁸ in caso di comunicazione del “luogo di conservazione” delle scritture contabili occorre indicare l’indirizzo (non il codice fiscale, da indicare invece nel caso di comunicazione del “depositario” delle scritture contabili).

¹⁹ *In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Re- pubblica 26 ottobre 1972, n. 633*